



# **COMUNE DI ALASSIO**

*Provincia di Savona*

**Regolamento per la disciplina, la costituzione e la  
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui  
all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023**

approvato con D.G.C. n. 120 del 23.04.2024  
e integrato con le modifiche approvate con D.G.C. n. 87 del 27.02.2025

## **CAPO I**

### **Principi generali**

Art. 1 – Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Decorrenza

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 – Centrali di committenza

Art. 8 – Fondo per l'innovazione

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

Art. 10 – Disciplina delle varianti

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO III**

### **Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

Art. 15 – Attività articolate e singole

Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 17 – Attività del personale dirigenziale

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 20 – Informazione e confronto

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

**CAPO I**  
**Principi generali**

**Art. 1 – Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche.**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione, evitando ove possibile il ricorso a professionisti esterni.
6. L'applicazione del presente Regolamento è subordinata al rispetto degli equilibri di bilancio in termini di competenza e di cassa, nonché al rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica presenti e futuri.

## **Art. 2 – Decorrenza.**

1. Il presente Regolamento trova applicazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate successivamente alla data del 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti e ogni riferimento al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Per le procedure di affidamento avviate anteriormente al 1° luglio 2023 ed eventualmente ancora in corso, nonché in caso di ripetizione di affidamenti avviati nello stesso arco temporale, trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 226, comma 2 D.Lgs. 36/2023 e, conseguentemente, il Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 364 del 30.11.2018.

## **Art. 3 – Destinatari.**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del procedimento - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 venga abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisca.

#### **Art. 4 – Gruppo di lavoro.**

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua, con apposito provvedimento del Dirigente competente, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, a comando e in convenzione, compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente, nonché i dipendenti cessati, in proporzione all'apporto prestato.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni, richiedendo la pertinente autocertificazione e procedendo a verifiche a campione.

### **Art. 5 – Limite soggettivo e oggettivo dell'incentivo.**

1. L'incentivo complessivamente liquidato a favore del dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. L'incentivo trova riferimento e copertura all'interno del quadro economico dell'opera nei limiti delle disponibilità di bilancio.

### **Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - i lavori in amministrazione diretta.

### **Art. 7 – Centrale di committenza esterna.**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza esterna, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura stabilita dalla convenzione con la CUC eventualmente affidataria.

## **Art. 8 – Fondo per l'innovazione.**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente di cui all'art. 18;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
  
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia, le infrastrutture e il SUAP;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.
  
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la formazione del personale che svolge funzioni tecniche e SUAP;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

**CAPO II**  
**Incentivo per lavori**

**Art. 9 – Graduatoria della misura incentivante.**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è pari al 2%.

**Art. 10 – Disciplina delle varianti.**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

**Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono, di norma, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

<b>Attività tecnica</b>	<b>Valori % (min-max)</b>
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	25 – 40
Programmazione spesa per investimenti	2,5 – 20
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	0 – 30
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0 – 5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	0 – 15
Redazione del progetto esecutivo	0 – 15
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	0 – 10
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,5 – 20
Predisposizione dei documenti di gara	0 / 10
Direzione dei Lavori	0 – 30
Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	0 – 20
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	0 – 10
Collaudo tecnico-amministrativo	0 – 10
Regolare esecuzione (CRE)	0 – 10
Collaudo statico	0 – 10
Regolare esecuzione (CRE)	0 – 10
Collaudo statico	0 – 10

La somma complessiva dei valori scelti per ogni voce non dovrà mai superare i 100 punti percentuali.

La graduazione dei valori verrà stabilita dal Dirigente competente nell'ambito dell'atto di nomina del RUP e di definizione del gruppo di lavoro sulla base delle specificità dell'appalto.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. All'interno della tabella, nell'ambito della graduazione della percentuale da riconoscere in relazione alle varie attività, il valore "0" viene riconosciuto solo qualora lo svolgimento della relativa attività incentivabile non sia previsto in ragione della natura della procedura di affidamento. Per l'attività tecnica di "predisposizione dei documenti di gara" viene riconosciuto il valore "0" nel caso non venga svolta l'attività indicata e il valore "10" viene riconosciuto per lo svolgimento dell'attività.

**CAPO III**  
**Incentivo per servizi e forniture**

**Art. 12 – Graduatoria della misura incentivante.**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è pari al 2%.

**Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro in relazione alle specifiche attività da svolgere. Il valore di ogni singola attività tecnica dovrà rispettare i valori minimi e massimi indicati nella seguente tabella.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Valori % (min – max)</b>
Responsabile unico del progetto	25 – 40
Programmazione della spesa per investimenti	0 – 5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	0 – 20
Redazione del progetto (livello unico)	0 – 15
Predisposizione dei documenti di gara	0 / 15
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10 – 20
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/Verifica di conformità	3 – 5

La somma complessiva dei valori scelti per ogni voce non dovrà mai superare i 100 punti percentuali.

La graduatoria dei valori verrà stabilita dal Dirigente competente nell'ambito dell'atto di nomina del RUP e di definizione del gruppo di lavoro sulla base delle specificità dell'appalto.

2. La percentuale calcolata ai sensi del comma precedente è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. All'interno della tabella, nell'ambito della graduatoria della percentuale da riconoscere in relazione alle varie attività, il valore "0" viene riconosciuto solo qualora lo svolgimento della relativa attività incentivabile non sia previsto in ragione della natura della procedura di affidamento. Per l'attività tecnica di "predisposizione dei documenti di gara" viene riconosciuto il valore "0" nel caso non venga svolta l'attività indicata e il valore "15" viene riconosciuto per lo svolgimento dell'attività.

**CAPO IV**  
**Norme comuni**

**Art. 14 - Principi in materia di valutazione.**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione, il Dirigente tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. In caso di mancata realizzazione dell'opera ovvero di mancata acquisizione del servizio/fornitura, l'incentivo è riconosciuto per l'attività effettivamente svolta, nei limiti della copertura finanziaria.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, ovvero che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente al Sindaco, al Segretario Generale e al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 15 – Attività articolate e singole.**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttore esecuzione), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività.**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Art. 17 – Attività del personale dirigenziale.**

1. ~~Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo quanto disposto al successivo comma 3.~~

- ~~2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.~~
- ~~3. Per attività svolta nell'ambito dei progetti PNRR-PNC, e limitatamente al periodo 2023/2026, gli incentivi di cui al presente Regolamento possono essere riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale, nei limiti previsti dal Regolamento, conformemente al combinato disposto degli artt. 8, c. 5 D.L. 13/2023 e 225, c. 8 D.Lgs. 36/2023. **(articolo sostituito integralmente** con D.G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)~~
1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento, partecipando all'erogazione degli incentivi qualora sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
2. L'assegnazione al personale di qualifica dirigenziale delle attività incentivabili è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui al successivo comma.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività svolte del dirigente di cui al comma 1, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono svolte dal Segretario Generale; nel caso in cui l'incentivo debba essere erogato in favore di quest'ultimo, le attività di cui al presente comma, sono svolte dal Vicesegretario Generale, in entrambi i casi sentito il RUP – qualora sia soggetto diverso dal dirigente – in ordine all'effettività di quanto svolto e delle relative tempistiche.
4. Per la liquidazione degli incentivi in favore del personale dirigenziale si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

**Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, imputabili al personale, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se

individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo, imputabili al personale, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue:

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

### **Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo.**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

### **Art. 20 - Informazione e confronto.**

1. L'Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rsu aziendale e alle OO.SS. in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.